



BIBLIOTECA DEI SAPERI

Cenni di Normativa sulle Dogane

Introduzione

Buongiorno e benvenuti!

In questa lezione accenneremo alla normativa che ha attribuito all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) la cura e il coordinamento in materia di Dogane.

In particolare, faremo cenno ai compiti svolti dall’Agenzia e alla normativa che li disciplina, facendo esclusivo riferimento alle Dogane.

Bene non ci resta che cominciare...

Normativa di riferimento

Il funzionamento dell’ADM è regolamentato:

- dalla normativa nazionale, con le disposizioni legislative che istituiscono l’Agenzia stessa o che ne disciplinano aspetti di particolare rilievo
- da una regolamentazione dell’Agenzia, che comprende lo Statuto e gli altri Atti generali adottati nell’esercizio dei poteri di autonomia organizzativa e gestionale attribuiti dalla legge

Dapprima occorre citare il **Regolamento di amministrazione**, che individua le strutture di vertice dell’Agenzia a livello centrale e regionale e definisce il modello organizzativo degli uffici locali.

Abbiamo, poi, lo **Statuto** che individua, in particolare, la missione, le funzioni e le attività dell’Agenzia, oltre a delineare le competenze del Direttore generale, del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori dei conti.

Normativa Dogane

Per quanto riguarda specificamente il **settore delle dogane** è necessario accennare al sistema normativo che regola importazioni ed esportazioni, partendo dal vecchio “Testo Unico delle Leggi Doganali” per arrivare alla disciplina comunitaria e unionale.

Prima dell’instaurazione della legge comunitaria ogni Stato membro dell’Unione europea aveva infatti una propria disciplina interna per la regolamentazione delle merci in entrata e in uscita dallo Stato. Ogni Stato membro della Comunità aveva infatti una sua specifica legge doganale.

In Italia la legge doganale era precedentemente identificata nel già citato Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD) approvato con il DPR n. 43 del 1973, la legge doganale vigente prima di quella Comunitaria, applicabile alle importazioni e alle esportazioni di merci tra la Comunità e i Paesi terzi, contenuta nel Codice Doganale Comunitario, il CDC (Reg. CEE n. 2913/92) e le relative disposizioni attuative (DAC).

Questo codice integra le procedure doganali comuni degli Stati membri e rafforza la convergenza tra i sistemi informatici delle autorità doganali.

Attualmente una parte della legislazione locale, in particolare quella che riguarda le sanzioni, è ancora in vigore e ancora oggi disciplina alcune situazioni a livello locale, purché non in contrasto con la legge comunitaria.

Si è arrivati poi all’emanazione del Codice Doganale Unionale (CDU), adottato con il Regolamento (UE) n. 952/2013 entrato in vigore il 1° maggio del 2016, che disciplina le operazioni doganali che si svolgono nell’ambito dell’Unione europea.

In particolare, il CDU stabilisce le norme e le procedure generali applicabili alle merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell'Unione, definendo:

- i presupposti oggettivi e soggettivi dell'imposizione
- gli elementi di base dell'obbligazione doganale, quindi la classificazione tariffaria, l'origine e il valore delle merci
- la procedura da seguire per l'introduzione dei prodotti nel territorio dell'Unione e per l'assegnazione della destinazione doganale prescelta, gli obblighi dei contribuenti e le modalità di accertamento dei debiti d'imposta
- i regimi doganali per l'immissione in libera pratica, l'esportazione, il transito, il deposito, il perfezionamento attivo e passivo, e l'ammissione temporanea

Le Modifiche

Dal 2016 sono state apportate diverse modifiche:

- il Regolamento (UE) 2016/2339 ha previsto esenzioni per le dichiarazioni relative alle merci uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea
- il Regolamento (UE) 2019/474 ha modificato il raggio del territorio doganale e ha introdotto alcune modifiche tecniche
- il Regolamento (UE) 2019/632 ha previsto la possibilità, per le autorità doganali e le imprese, di continuare a utilizzare i sistemi informatici esistenti o gli strumenti su supporto cartaceo per un numero delimitato di formalità fino al 2025

Per capire meglio ciò di cui stiamo parlando, prima di procedere a un approfondimento normativo, vale la pena fornire qualche indicazione preventiva.

Cosa si intende per "Dogana"

Per Dogana si intende un organismo di natura pubblica preposto al controllo dell'entrata e dell'uscita delle merci dal territorio nazionale, sia che si tratti di materiali a seguito dei viaggiatori, sia di trasporto di merci. Le merci che transitano da uno Stato all'altro sono soggette allo sdoganamento, ossia al pagamento di un'imposta e all'espletamento di alcune formalità burocratiche. Per essere sdoganati, i prodotti devono innanzitutto essere conformi alla normativa, pena il sequestro in caso di non conformità.

La merce è sottoposta al controllo di profili tecnici, che dopo averla visionata ne determinano la categoria di appartenenza. Si procede poi alla definizione dei dazi da pagare per la spedizione, calcolati sulla base di un tariffario comunitario (Tariffa Doganale).

Quindi, oltre al controllo delle merci che attraversano i confini di uno Stato, sia in entrata che in uscita, gli uffici doganali ubicati al confine di una Nazione, nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni, si occupano di accertare la riscossione dei dazi doganali dovuti per l'import/export e, allo stesso tempo, di garantire la difesa dell'industria e del consumatore dell'Unione Europea.

Ma torniamo a noi, e accenniamo ad alcune delle disposizioni del nuovo Codice Doganale dell'Unione: come abbiamo visto, è operativo il 1° maggio 2016 dopo un lungo percorso iniziato nel 1992, in una delle materie, quella doganale, in cui più che in altre si è manifestata fin dagli albori della Comunità europea un'idea di unità e integrazione continentale.

Il CDU ha introdotto:

- alcune novità sullo sdoganamento centralizzato (Art. 179 CDU)
- nuove regole sulla rappresentanza doganale (Art. 5 CDU)
- i regimi doganali
- un maggior rilievo della figura dell'operatore economico autorizzato (AEO – Art. 5-bis CDU)
- principi in materia di origine delle merci (Artt. 22 e segg. CDU)
- chiarificazioni sui regimi doganali e sull'obbligazione doganale stessa (Artt. 124-126 CDU)

Le Novità

Il Codice delinea, innanzitutto, un nuovo ruolo della dogana, visto che il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l'accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione, hanno trasformato il suo ruolo.

Il CDU, all'art. 3, definisce il ruolo e le responsabilità dell'autorità doganale:

- assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri

- contrastare il commercio sleale e illegale sostenendo le attività commerciali legittime
- garantire la sicurezza dell'Unione e dei cittadini e la tutela dell'ambiente
- mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi

Il CDU stabilisce, all'art. 6, che tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate mediante procedimenti informatici e i sistemi telematici doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro.

L'art. 70 stabilisce che il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, "eventualmente adeguato".

L'art. 42 detta disposizioni di principio per l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di violazione della normativa doganale: manca tuttavia una disciplina armonizzata a livello dell'Unione in materia di sanzioni amministrative doganali. Le sanzioni previste dal codice devono essere "effettive, proporzionali e dissuasive": sono essenzialmente di carattere pecuniario, ma possono assumere carattere di sanzione penale, revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione di cui è titolare il responsabile.

Introduciamo adesso alcuni concetti essenziali per l'attività doganale, che approfondiremo via via:

- Diritti e dazi doganali
- Territorialità: il Territorio doganale
- Obbligazione doganale
- Soggetti
- Rappresentanza in dogana
- Merce Comunitaria e non Comunitaria
- Caratteristiche della merce: Quantità, Qualità, Origine e Valore
- Origine delle merci
- Principali destinazioni doganali: i regimi doganali
- Accertamento doganale
- Revisione dell'accertamento doganale

Diritti e Dazi doganali

La normativa nazionale stabilisce che si considerano Diritti doganali tutti quei "diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali" (art. 34, DPR n. 43/1973). Nell'ambito dei diritti doganali rientrano i cosiddetti diritti di confine, che comprendono le prestazioni di natura più propriamente tributaria, tra le quali figurano i dazi doganali e ogni altra imposta (o sovrimposta) di consumo dovuta in relazione alle operazioni doganali, come l'IVA e le accise applicate sulle importazioni.

I dazi secondo la destinazione delle merci si distinguono in **Dazi di importazione** e **Dazi di esportazione**.

I **Dazi di importazione** colpiscono le merci provenienti da Paesi terzi introdotte definitivamente in un territorio doganale (art. 4 n. 1, CDC).

I **Dazi di esportazione** colpiscono le merci destinate al consumo in Paesi terzi, e sono applicati nel momento dell'uscita, definitiva ed effettiva, delle merci dal territorio doganale.

I dazi doganali, che hanno natura di entrate fiscali, rientrano tra le cosiddette risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea, destinate a garantire le risorse finanziarie per il corretto sviluppo delle politiche dell'Unione.

In particolare, le risorse proprie sono costituite principalmente da:

- i dazi doganali e altri prelievi impositivi di effetto equivalente
- una quota degli imponibili IVA armonizzati di ciascun Stato di importazione

La Territorialità

La Normativa doganale prevede la corretta individuazione del territorio doganale, nazionale e poi unionale, che assume notevole rilevanza sia perché consente di determinare il perimetro entro il quale essa trova applicazione, sia perché l'obbligazione doganale sorge per effetto dell'immissione in libera pratica della merce all'interno del territorio stesso. Il CDC fornisce la nozione di territorio doganale ai fini dell'applicazione degli istituti doganali e dei dazi nelle transazioni commerciali tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi.

L'Obbligazione doganale e i Soggetti

L'Obbligazione doganale è definita dal CDC come "l'obbligo di una persona fisica o giuridica di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione e/o all'esportazione applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie previste per una determinata merce" (art. 4, punto 9, CDC).

Il **Soggetto attivo** è l'Autorità doganale nazionale, ovvero "l'autorità competente, tra l'altro, ad applicare la normativa doganale".

Ai fini dell'individuazione del **Soggetto passivo**, la norma comunitaria stabilisce che è tenuto al pagamento dell'obbligazione doganale, in caso di importazione, il dichiarante (art. 201, co. 3, CDC).

Secondo la normativa comunitaria la dichiarazione doganale può essere effettuata da qualsiasi soggetto in grado di presentare o far presentare all'Autorità doganale competente la merce dichiarata e tutti i documenti richiesti per l'applicazione del regime doganale prescelto.

Il **Debitore doganale** è qualsiasi persona tenuta al pagamento dei dazi all'importazione (o all'esportazione) applicabili ad una determinata merce (art. 201, par. 3, CDC).

Soggetto passivo dell'obbligazione doganale non è il dichiarante bensì il "proprietario della merce e, solidalmente, "tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata o esportata".

In base alla norma "ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprietario della merce.

È considerato **Proprietario della merce** colui che la presenta in dogana, ovvero che la detiene al momento dell'entrata nel territorio doganale o dell'uscita dal territorio stesso.

La Rappresentanza in dogana

Le complessità tecniche e le specificità del diritto doganale spesso impongono la necessità di avvalersi della collaborazione di rappresentanti qualificati per la presentazione della dichiarazione (Art. 5, CDU) Tale possibilità è contemplata dalla normativa, che individua il dichiarante nella persona che fa la dichiarazione in dogana "a nome proprio" ovvero nella "persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana".

La rappresentanza può essere diretta o indiretta (Art. 5, CDU).

Nella **Rappresentanza diretta** il rappresentante agisce in nome e nell'interesse di terzi.

Nella **Rappresentanza indiretta**, invece, il rappresentante agisce a proprio nome, ma per conto di terzi, in forza di una specifica procura (Circolare n. 22/D del 2015).

In forza di tale disciplina dell'istituto della Rappresentazione in dogana nasce la figura dello Spedizioniere doganale (art. 40, l. n. 1612/1960).

La Merce

Secondo la dottrina, per Merce deve intendersi qualsiasi bene suscettibile di formare oggetto di diritti o obbligazioni e che può essere valutato in termini monetari.

Ad esempio anche l'energia elettrica è ricompresa nella Tariffa doganale comune (TARIC) ed è considerata una merce ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci. Altri esempi simili di beni inseriti nella Tariffa sono i gas di petrolio, l'idrogeno, i gas rari, ecc.

La Corte di giustizia ha escluso che un bene immateriale, come il software, possa considerarsi di per sé una merce ai fini delle disposizioni dei Trattati comunitari.

Ai fini doganali la posizione di una merce può essere: comunitaria o non comunitaria.

Sono considerate comunitarie le merci:

- interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione senza aggiunta di merci importate da Paesi o territori terzi
- importate da Paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione e che sono immesse in libera pratica

Le Merci comunitarie perdono tale posizione con l'uscita definitiva dal territorio doganale UE. Sono da considerarsi, invece, non comunitarie le Merci diverse da quelle sopra riportate.

Le caratteristiche della Merce che assumono particolare rilevanza ai fini doganali sono:

- la quantità
- la qualità
- l'origine
- e il valore

che costituiscono i quattro elementi fondamentali per la determinazione della base imponibile sulla quale si applicano la fiscalità comunitaria (dazi doganali) e la cosiddetta fiscalità interna (IVA, accise).

La quantità costituisce un elemento rilevante per il controllo della merce e per la determinazione dei diritti dovuti.

La qualità di una merce è l'elemento necessario per la sua corretta classificazione nell'ambito della Tariffa doganale comune adottata dall'Unione Europea (TARIC).

La TARIC

Nella Tariffa doganale, che consente di identificare la merce e di individuarne la relativa fiscalità doganale, sono riportati i codici della Nomenclatura combinata (NC - che classifica i beni in relazione alle loro caratteristiche e proprietà obiettive), nonché la designazione delle merci e le aliquote dei dazi doganali ad esse applicabili. La Tariffa costituisce, dunque, un elemento imprescindibile per la dichiarazione delle merci in dogana.

L'Origine della Merce

L'Origine si riferisce alla nazionalità della merce (artt. 22 e ss. CDC; artt. 35 e ss. DAC) all'atto della sua importazione in un altro Paese, quindi al luogo in cui è stata realizzata e non al luogo da dove proviene.

La normativa doganale distingue l'origine della merce tra Non preferenziale e Preferenziale.

L'Origine Preferenziale comporta l'applicazione di un dazio inferiore o nullo rispetto a quella ordinaria.

Il valore in dogana delle Merci, è un altro elemento rilevante per la determinazione della base imponibile: abbiamo già detto che è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare (art. 29, CDC).

La Dichiarazione doganale

La Dichiarazione doganale è l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale. Questa Dichiarazione è spontanea e svincolata da ogni periodicità, essendo strettamente preordinata alle esigenze di movimentazione delle merci.

Nella Dichiarazione sono riportate le informazioni e i dati necessari per:

- l'applicazione del regime prescelto
- l'individuazione del soggetto dichiarante (ovvero del rappresentante e del soggetto rappresentato)
- e per la determinazione dei dazi (classificazione, quantità, origine e valore della merce)
- devono inoltre essere indicati l'importo dei singoli tributi gravanti sulla merce e l'ammontare complessivo delle somme da pagare, o da garantire, calcolate sulla base degli elementi dichiarati

Alla dichiarazione devono essere allegati tutti i documenti che consentono l'applicazione del regime doganale prescelto e quelli necessari relativi alla tipologia della merce, quali certificati di origine, lettere di vettura, fatture, certificati veterinari, certificati per i prodotti chimici (Regolamento REACH).

Il CDC stabilisce che la dichiarazione doganale deve essere fatta per iscritto o in modalità informatica, oppure verbalmente.

Il Codice doganale dell'Unione (CDU) stabilisce anche il principio secondo cui le dichiarazioni e le procedure elettroniche dovranno costituire la regola, mentre le dichiarazioni e le procedure su carta saranno l'eccezione.

In caso di dichiarazione per iscritto deve essere utilizzato il Documento Amministrativo Unico (DAU).

Oltre al Sistema informatico di automazione integrata dogane e accise (AIDA), gestito dall'Agenzia, dal 2003 è operativo il sistema informativo integrato dell'Agenzia delle dogane che gestisce, tra l'altro:

- i processi a livello comunitario per l'automazione dei regimi di transito, esportazione e importazione
- i processi a livello nazionale per la semplificazione del sistema logistico e del ciclo import/export mediante la gestione digitalizzata dei manifesti delle merci (progetto CARGO), il cosiddetto sdoganamento in mare, il monitoraggio fisico delle merci

L'Accertamento doganale

L'Accertamento, che si svolge in contraddittorio con il soggetto dichiarante o con il suo rappresentante doganale, serve a riscontrare la correttezza dei dati e delle informazioni riportate nella dichiarazione doganale. L'Accertamento si svolge contestualmente al compimento di un'operazione doganale: si apre con la presentazione della dichiarazione (bolletta doganale) e delle merci indicate e può esaurirsi in un mero controllo formale della stessa, oppure svilupparsi in una serie di controlli più approfonditi, che possono limitarsi a un controllo dei documenti (visita documentale), oppure delle merci (visita fisica).

Le Modalità di controllo

Le modalità di controllo previste dal sistema possono essere le seguenti:

- NC (Nessun Controllo), il cosiddetto canale verde, in base al quale l'ufficio non procede ad alcun controllo
- CD (Controllo Documentale), il cosiddetto canale giallo, con il quale l'ufficio deve limitarsi all'esame della dichiarazione e della relativa documentazione, al fine di accertare la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci
- VM (Verifica Merci), il cosiddetto canale rosso, che prevede la visita totale o parziale delle merci facendo ricorso, se occorre, anche alle analisi merceologiche o all'esame tecnico dei prodotti
- CS (Controllo Scanner), avviene utilizzando apparecchiature scanner che effettuano una "fotografia" dell'interno del container. L'immagine ottenuta serve a verificare la compatibilità del carico con i documenti e con la dichiarazione doganale

Se dai controlli effettuati non emergono difformità, o se il dichiarante non contesta le difformità riscontrate, l'Ufficio provvede alla liquidazione dei diritti doganali confermando o rettificandone l'ammontare indicato dal dichiarante. La data dell'annotazione costituisce la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

La bolletta doganale è consegnata al dichiarante soltanto dopo che l'Ufficio ha provveduto alla riscossione dei diritti liquidati: la consegna della bolletta consente il cosiddetto svincolo delle merci, ovvero il rilascio della merce per la destinazione richiesta.

La Revisione dell'Accertamento doganale

È prevista la possibilità di procedere alla Revisione dell'Accertamento che può avere luogo, su iniziativa dell'Ufficio o su istanza dell'operatore, entro tre anni dalla data in cui è divenuto definitivo, anche se le merci sono state consegnate all'operatore o già uscite dal territorio doganale. La Revisione, in contraddittorio con l'operatore, consente all'Amministrazione doganale di riesaminare un Accertamento definitivo e, se necessario, di rimediare ad eventuali errori.

L'Ufficio può invitare gli operatori a comparire di persona o a mezzo di rappresentante, a fornire notizie e documenti utili.

I funzionari doganali, appositamente autorizzati, possono accedere nei luoghi di esercizio di attività produttive e commerciali e dove sono custodite le scritture contabili per effettuare l'ispezione delle merci e la verifica della documentazione (DPR n. 633/1972).

Le Destinazioni doganali

In base alla normativa nazionale, "per destinazione doganale delle merci si intende l'esito che agli effetti doganali è dato, in base alla dichiarazione alle merci stesse".

Si possono quindi intendere quegli istituti di diritto doganale che consentono di raggiungere determinate finalità, per lo più economiche, in relazione alle merci in questione.

Nell'ambito delle destinazioni doganali previste dal Codice doganale comunitario rientrano:

- il vincolo della merce a un determinato regime doganale
- l'introduzione in zona franca o in deposito franco
- la riesportazione fuori del territorio doganale comunitario
- la distruzione
- l'abbandono all'Erario

I Regimi doganali

La destinazione doganale principale è costituita dai Regimi doganali.

I Regimi doganali individuati dal Codice doganale comunitario sono:

- l'immissione in libera pratica
- il transito
- il deposito doganale
- il perfezionamento attivo
- la trasformazione sotto controllo doganale
- l'ammissione temporanea
- il perfezionamento passivo
- l'esportazione

A seconda delle finalità che realizzano i Regimi doganali possono essere:

- definitivi
- sospensivi
- economici
- e di circolazione

I Regimi doganali definitivi sono l'Immissione in libera pratica e l'Esportazione.

I Regimi doganali sospensivi sono invece quei Regimi che determinano la sospensione sia del pagamento dei dazi, sia dell'applicazione delle misure di politica commerciale per tutto il periodo di vincolo al regime.

Nell'ambito dei Regimi doganali economici rientra anche il Perfezionamento passivo, che consente alle imprese europee di effettuare lavorazioni, trasformazioni e riparazioni di merci presso aziende extracomunitarie e di immettere i prodotti risultanti da queste operazioni in libera pratica, in esenzione – totale o parziale – dai dazi all'importazione.

Sono, infine, Regimi doganali di circolazione: il transito esterno e il transito interno.

Il **Regime di Transito esterno** consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale dell'Unione europea di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale.

Il **Regime di Transito interno** consente invece che merci comunitarie circolino da una località all'altra del territorio doganale dell'Unione, con attraversamento del territorio di un Paese terzo, senza per questo perdere la loro natura di merci comunitarie.

Il nuovo Codice doganale dell'Unione riduce il numero dei Regimi doganali, con notevole semplificazione per gli operatori.

In particolare, i Regimi doganali sono ridotti a tre:

- 1) Immissione in libera pratica
- 2) Esportazione
- 3) Regimi speciali

Costituiscono Regimi speciali: (Reg. UE 952/2013)

- il Transito, che comprende il transito esterno e interno
- il Deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche
- l'Uso particolare, che comprende l'Ammissione temporanea e l'uso finale
- il Perfezionamento, che comprende il Perfezionamento attivo e passivo

Il Regime di transito comunitario prevede due diverse possibilità:

- 1) con il modello T1 vengono trasportate le merci originarie di Paesi terzi che non hanno ancora assolto le formalità di importazione
- 2) il modello T2 viene invece utilizzato per le merci comunitarie (o che hanno già pagato i dazi doganali)

Alla riduzione dei Regimi doganali si accompagna l'eliminazione delle destinazioni doganali regolate dal Codice doganale del 1992, con l'eccezione della introduzione della merce in una zona franca, ora trasformata – come detto – in un Regime doganale assimilato a quello del deposito.

Distruzione delle merci

Quando non è possibile sdoganare la merce o rimandarla al mittente, è possibile richiederne la Distruzione sotto controllo doganale. Consiste nell'individuare il sistema più adatto per rendere la merce in questione completamente inutilizzabile e priva di valore. La Distruzione viene autorizzata dalla dogana e, normalmente, è effettuata a spese dell'operatore doganale e sotto il controllo della Guardia di Finanza.

La Distruzione sotto controllo doganale, una volta verbalizzata, annulla l'obbligazione tributaria, cioè non sono dovuti gli oneri doganali. Talvolta la Distruzione viene direttamente disposta dalle autorità doganali per motivi di salute o di ordine pubblico.

L'abbandono all'Erario

Quando, per un qualsiasi motivo, alla merce giacente sotto controllo doganale non è possibile dare una Destinazione Doganale o un Regime Doganale, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, la merce è considerata abbandonata (al pubblico erario). La volontà di abbandonare la merce può anche essere manifestata in anticipo sui termini di scadenza dal proprietario o dal detentore della merce. Con l'abbandono il proprietario o il detentore della merce ne perdono la disponibilità che passa invece all'amministrazione statale (Pubblico Erario). L'abbandono annulla l'obbligazione tributaria, cioè non sono dovuti gli oneri doganali. Ogni sei mesi la dogana elenca le merci abbandonate e anche quelle confiscate e successivamente le pone all'asta.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo introdotto la normativa che ha attribuito all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) la cura e il coordinamento in materia di Dogane.

Grazie per l'attenzione!